



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

assessore regionale
MARINO FINOZZI

SPEDIZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R

Venezia li, 11 dicembre 2012
Prot. 564357

Caro Sindaco,

unitamente alla presente Ti trasmetto la deliberazione n. 2281 del 13 novembre 2012 con la quale la Giunta regionale ha disposto l'avvio delle procedure concertative per la definizione e l'approvazione del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.

Come Ti sarà noto, infatti, secondo quanto previsto dalla recente legge regionale 40/2012 "Norme in materia di Unioni montane", i comuni montani e parzialmente montani della nostra regione sono invitati a una serie di adempimenti finalizzati alla costituzione delle Unioni montane, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi associati nonché delle funzioni a tutt'oggi in capo alle Comunità montane.

La legge individua come ambiti territoriali di riferimento gli ambiti delle preesistenti Comunità montane, ma dà anche ai Comuni in alcuni casi la possibilità di operare scelte diverse, finalizzate ad una migliore gestione associata delle funzioni e dei servizi.

Al fine quindi di rendere proficua e significativa questa importante fase di programmazione e ridisegno dell'assetto del territorio montano per mezzo delle Unioni montane, Ti invito ad attivare le procedure previste dalla deliberazione allegata che per comodità operativa di seguito Ti riassumo.

Nel caso il comune, montano o parzialmente montano, intenda prendere decisioni che:

- possano portare - attraverso l'aggregazione di più comuni - ad una rideterminazione dell'ambito territoriale dell'Unione montana diverso da quello attualmente previsto per le Comunità montane - articolo 3 comma 5 della legge;*
- intenda aderire ad una Unione montana confinante - articolo 3 comma 4 della legge;*

- *intenda recedere dalla Comunità montana di appartenenza e non prendere pertanto parte all'Unione montana (solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) - articolo 7 comma 2 della legge;*

dovrà assumere a maggioranza una delibera del proprio consiglio comunale ed inviarla, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente, alla Segreteria dell'Assessore alle politiche per la montagna – Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia - e alla competente Direzione Economia e Sviluppo Montano – Via Torino, 110, 30172 Venezia - Mestre.

Trascorsi i 60 giorni, sulla base delle proposte ricevute, esaminate dagli uffici regionali competenti, provvederò tempestivamente a presentare alla Giunta regionale la deliberazione di approvazione del Piano di riordino territoriale, con cui si procederà alla eventuale rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane rispetto a quelli previsti dall'art. 3 della l.r. 40/2012 (ambiti delle Comunità montane).

Potrà quindi essere dato avvio, da parte dei Comuni interessati, alla costituzione delle Unioni montane, secondo le disposizioni che verranno definite dalla Giunta regionale con l'approvazione del Piano stesso.

*Per qualsiasi ulteriore informazione tecnica e procedurale Ti invito a contattare la Direzione Economia e Sviluppo Montano ai seguenti recapiti:
tel. 0412795464 - 0412795522 – Fax. 041/2795620
sviluppomontano@regione.veneto.it
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Economia+e+Sviluppo+Montano>*

precisando che siamo a completa disposizione per partecipare ad eventuali incontri sul territorio.

L'occasione mi è propizia per porgerTi i miei più cordiali saluti e l'augurio di un proficuo lavoro.

Marino Finozzi



*Ai Signori Sindaci
dei Comuni montani e parzialmente montani
appartenenti alle Comunità montane*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Economia e Sviluppo
Montano

			P	A	
Presidente	Luca	Zaia	X		
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X		
Assessori	Renato	Chisso	X		
	Roberto	Ciambetti	X		
	Luca	Coletto	X		
	Maurizio	Conte	X		
	Marialuisa	Coppola	X		
	Elena	Donazzan		X	
	Marino	Finozzi	X		
	Massimo	Giorgetti		X	
	Franco	Manzato	X		
	Remo	Sernagiotto	X		
	Daniele	Stival	X		
	Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2281 del 13 NOV. 2012

OGGETTO: Avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.
L.r. 40/2012, articolo 3 comma 4 e 5.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si provvede a dare avvio alla procedura concertativa con i comuni dell'area montana eventualmente interessati alla rimodulazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della l.r. 40/2012 "Norme in materia di Unioni montane".

L'assessore Marino Finozzi, di concerto con l'assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani".

In particolare al comma 2 dell'articolo 1 citato, la legge ha individuato nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", la "dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali; a tale scopo l'articolo 7 della legge individua, nella sua fase di prima applicazione, un procedimento che delinea la costituzione, sulla base di passaggi procedurali "obbligati", di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla l.r. 19/92.

La legge definisce tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ed in particolare:

- la possibilità per un comune - montano o parzialmente montano - di aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito (articolo 3 comma 4);
- la facoltà per i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2);
- la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati (articolo 3, comma 5).

Con particolare riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 3 comma 5 della l.r. 40/2012 stabilisce che "l'ambito territoriale delle unioni montane è rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18".

Tale norma prefigura quindi:

- la possibilità per due o più comuni di proporre alla Giunta regionale una rideterminazione dell'ambito territoriale sul quale esercitare la gestione delle funzioni e servizi, compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, attraverso la costituzione di una nuova Unione montana, il cui territorio, pertanto, non coincide più con quello della preesistente Comunità montana;
- la necessità che l'ambito territoriale individuato, sotto il profilo demografico e geografico, sia coerente con i criteri previsti dall'articolo 8 della l.r. 18/2012, e che abbia, pertanto, caratteri di contiguità territoriale e dimensioni associative minime di 5.000 abitanti;
- la necessità che tale ambito sia approvato dalla Giunta regionale conformemente alle procedure di cui al piano di riordino territoriale previsto ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 18/2012.

Tali procedure, opportunamente adeguate ai contenuti e alle finalità della l.r. 40/2012, comportano la necessità che la Giunta regionale promuova un procedimento di concertazione con i comuni articolato attraverso i seguenti passaggi procedurali:

- a) i comuni – montani e parzialmente montani – interessati alla rimodulazione formulano, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, con deliberazione dei consigli comunali, una proposta di rideterminazione dell'ambito territoriale su cui costituire l'Unione montana;
- b) negli stessi termini e con le medesime procedure di approvazione i comuni sono invitati a esprimersi in ordine a:
 - adesione ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito (art. 3 comma 4);
 - recesso, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dalla Comunità montana di appartenenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2;
- c) decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione la Giunta regionale avvia comunque le procedure di approvazione del Piano di riordino, sulla base delle proposte pervenute;
- d) le proposte di rideterminazione territoriale – unitamente alle proposte di modifica territoriale di cui all'articolo 3 comma 4 (comuni confinanti) - vengono valutate dalla Giunta regionale ai fini della predisposizione e della successiva approvazione di un Piano di riordino territoriale, - previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali e della competente commissione consiliare – con cui si procede alla rimodulazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane rispetto a quelli previsti dall'art. 3 della l.r. 40/2012.

Il Piano costituisce il quadro autorizzatorio sulla base del quale – a partire dalla sua pubblicazione - potranno essere attivate le procedure, da parte dei Comuni interessati, per costituire le Unioni montane, secondo le disposizioni procedurali che verranno definite dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del Piano stesso.

Peraltro, nel caso in cui non sia prevista una modifica o una rimodulazione dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quello individuato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, il procedimento di costituzione dell'Unione stessa potrà essere attivato a prescindere dal Piano di riordino sopra menzionato, sulla base delle disposizioni impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della l.r. 40/2012.

Ciò premesso, si ritiene necessario, con la presente deliberazione, formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.

Con un'ulteriore deliberazione, la Giunta regionale provvederà a formalizzare - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 40/2012, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 - gli adempimenti dettati dall'articolo 7 comma 1 della l.r. 40/2012 in ordine alle modalità procedurali per la costituzione delle Unioni montane, con particolare riguardo a:

- a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell'entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all'elezione dei componenti del consiglio dell'unione montana;
- b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell'unione montana;
- c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell'unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell'unione montana;
- d) le modalità e i tempi per l'eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell'unione montana ove già costituita;
- e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane";

VISTA LA legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

2281

13 NOV. 2012

VISTO in particolare l'art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale l.r. 28 settembre 2012, n. 40;

CONSIDERATA la necessità di formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.

DELIBERA

1. Di formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, sulla base delle motivazioni e delle considerazioni esposte nelle premesse.
2. Di stabilire che, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, i comuni montani o parzialmente montani interessati all'eventuale rimodulazione trasmettano alla Giunta regionale una proposta – approvata con deliberazione consiliare - di rideterminazione dell'ambito territoriale su cui costituire l'Unione montana, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012.
3. Negli stessi termini e con le medesime procedure di cui al punto 2. i comuni interessati sono invitati a esprimersi in ordine a:
 - adesione ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito (articolo 3 comma 4);
 - recesso, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dalla Comunità montana di appartenenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione la Giunta regionale avvia comunque le procedure di approvazione del Piano di riordino, sulla base delle proposte pervenute.
5. Sulla base delle proposte di cui ai precedenti punti 2. e 3. pervenute entro e non oltre i termini fissati, la Giunta regionale approva un Piano di riordino territoriale, - previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare – con cui si procede alla eventuale rimodulazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane rispetto a quelli previsti dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012.
6. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Piano di riordino sono attivate le procedure, da parte dei Comuni interessati, per costituire le Unioni montane, secondo le disposizioni procedurali che verranno definite dalla Giunta regionale con il provvedimento di approvazione del Piano stesso e tenuto conto delle disposizioni applicative di cui all'articolo 7 comma 1 della l.r. 40/2012.
7. Nel caso in cui non sia prevista una modifica o una rimodulazione dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quello individuato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, il procedimento di costituzione dell'Unione stessa potrà essere attivato a prescindere dal piano di riordino sopra menzionato, sulla base delle disposizioni impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della l.r. 40/2012.
8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
9. Di incaricare la Direzione Economia e Sviluppo Montano dell'esecuzione del presente atto.
10. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

